

Le presenti disposizioni disciplinano gli istituti dell'RTP e dei Whereabouts e sostituiscono le precedenti disposizioni adottate dal CONI-NADO ovvero dalle FSN/DSA.

1. Fanno parte dell'RTP nazionale, consultabile anche sul sito della FSN/DSA di appartenenza, tutti gli Atleti che rientrano in almeno una delle categorie di seguito indicate:
 - a. Atleti appartenenti al Club Olimpico a far data dal loro inserimento e fino alla loro cancellazione;
 - b. Atleti italiani inseriti nell'RTP della rispettiva Federazione Internazionale competente a far data dal loro inserimento e fino alla loro cancellazione;
 - c. Atleti stranieri tesserati per la FSN/DSA inseriti nell'RTP della rispettiva Federazione Internazionale competente a far data dal loro inserimento e fino alla loro cancellazione;
 - d. Atleti convocati per le Rappresentative Nazionali Assolute dalla data della prima convocazione e fino a quando la FSN/DSA non provveda alla comunicazione della loro cancellazione (il CCA, sentite le FSN, decide se prendere in considerazione solo le convocazioni per gli eventi ufficiali ovvero comprendere anche quelle per gli allenamenti collegiali/raduni);
 - e. Per i Campionati Nazionali Assoluti a squadre di massima serie FIGC Serie A M; FIP Serie A1 M; FIPAV Serie A1 M e Serie A1 F; FIR Top Ten M, tutti gli Atleti che sono inseriti dalle società in un'apposita lista che deve essere costantemente aggiornata e in ogni caso dalla prima partecipazione di un Atleta ad una gara del Campionato. Per gli sport professionistici a squadre (FIGC e FIP), gli eventuali atleti non professionisti a far data dalla loro prima convocazione per eventi ufficiali;
 - f. Atleti professionisti ex lege 91/1981 (per la F.I.G.C. e la F.I.P. fanno parte dell'RTP esclusivamente gli Atleti rientranti nelle previsioni di cui ai precedenti punti a, b, c e d);
 - g. Resta salva la possibilità del CCA di inserire di propria iniziativa altri Atleti nell'RTP.
2. Le FSN/DSA sono obbligate a fornire al CCA, con la massima tempestività e precisione, gli elenchi costantemente aggiornati dei nominativi degli Atleti che rientrano nelle singole categorie di cui al punto 1.
3. Le FSN/DSA sono obbligate a comunicare agli Atleti interessati il loro inserimento o cancellazione nell'RTP.
4. Gli Atleti inseriti nell'RTP devono fornire direttamente al CCA le informazioni per la reperibilità e per la localizzazione ("Whereabouts") previste dalla WADA (ivi compreso l'utilizzo del sistema ADAMS) e dal CONI - NADO, compilando altresì il Modulo F57i - Whereabouts Individuale ovvero il Modulo

F57s- Whereabouts di Squadra, secondo le indicazioni del CONI-NADO. Ferma restando comunque la responsabilità sempre in capo all'Atleta per le ipotesi di violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA⁽¹⁾, le Società possono essere delegate alla cura della raccolta e dell'inoltro dei Whereabouts dei propri Atleti al CCA.

5. Le convocazioni federali sono utili ad integrare le notizie dei Whereabouts per gli Atleti inseriti in RTP e devono essere inviate tempestivamente al CCA anche dalla FSN/DSA interessata, verificando che siano complete di tutte le informazioni sul programma ed aggiornandole per eventuali variazioni (sede - data - orari - Atleti convocati e/o sostituiti), ferma restando comunque la responsabilità sempre in capo all'Atleta per le ipotesi di violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA.
6. Per l'eventuale violazione degli obblighi ascritti alla FSN/DSA il CCA, dopo una prima diffida, provvede ad informare la Giunta Nazionale del CONI per i provvedimenti di competenza.
7. Fino al 31 dicembre 2008, in caso di prima violazione dell'art. 2.4 del Codice WADA il periodo di squalifica non deve essere inferiore a 3 mesi né superiore ad 1 anno; per la seconda e successive violazioni la sanzione va da un minimo di 1 anno ad un massimo di 2 anni di squalifica. Successivamente si applicheranno le disposizioni del nuovo Codice WADA.
8. Le informazioni per la reperibilità e per la localizzazione saranno trattate secondo le modalità e le garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003.
9. Resta ferma la possibilità per gli interessati di adire l'IFPD⁽²⁾ (Incaricato Federale della Protezione dei Dati e della Trasparenza per la Svizzera) ovvero il Garante del Canada per l'attività della WADA inerente alla protezione dei dati ed alla trasparenza fuori dall'Italia, in materia di RTP e Whereabouts, anche con riferimento al sistema ADAMS.
10. REGIME TRANSITORIO: Tutte le norme relative ad ADAMS - contenute nel presente Dispositivo e nelle Norme Sportive Antidoping in vigore - si intendono sospese sino a che non venga dichiarata in ambito internazionale e successivamente recepita dal CONI - NADO la integrale rispondenza del sistema alle garanzie minime previste dalle Direttive europee n. 95/46/CE e n. 2002/58/CE nonché dal D. Lgs. n. 196/2003.

⁽¹⁾ L'Atleta viola le norme antidoping, secondo la definizione dell'Articolo 2.4 del Codice WADA e come risultante da un processo condotto in conformità all'Articolo 8 del Codice WADA, se in un periodo progressivo di 18 mesi riceve dall'UPA, su indicazione del CCA ovvero da altra ADO, tre (3) avvisi con raccomandata per la mancata comunicazione di informazioni accurate sui luoghi di permanenza e/o mancati controlli disposti sulla base delle informazioni fornite dall'Atleta, il tutto sempre per un totale di tre (3) avvisi, per i quali l'UPA non abbia ritenuto la sussistenza di valide giustificazioni.

⁽²⁾ IFPD Feldeggweg 1 CH 3003 Berna tel: +41(0)313224395